

Estratto

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

ZIGNAGO HOLDING S.P.A.

Premesso che la durata della Convenzione (come di seguito definita) su azioni Zignago Holding S.p.A sottoscritta in data 11 luglio 2006, successivamente modificata in data 19 dicembre 2008, rinnovata in data 11 luglio 2009 e da ultimo automaticamente e tacitamente rinnovata in data 11 luglio 2012, era fissata al 10 luglio 2015 e che, nei termini pattuiti, nessun partecipante ha comunicato di voler recedere dalla Convenzione, si rende noto che la durata dello stesso deve intendersi tacitamente prorogata, con gli stessi termini e condizioni, per ulteriori 3 anni. Si riassume di seguito il contenuto della Convenzione con evidenza (i) ai punti 2,4 e 7 (in grassetto e sottolineata) della modifica della Convenzione volta a dare atto della mutata compagine azionaria di Zignago Holding S.p.A. a seguito della cessione alla società Koris Italia S.r.l. della partecipazione detenuta, rispettivamente, da Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto e Maria Rosaria Marzotto nel capitale sociale di Zignago Holding, avvenuta in data 16 dicembre 2014, e (ii) al punto 5 (in grassetto e sottolineata) della proroga della durata della Convenzione, avvenuta a far data dall'11 luglio 2015.

Ai sensi dell'art. 122 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato (il "**Testo Unico**") e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata) si rende nota l'esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale (la "**Convenzione**"), stipulata, tra l'altro, tra gli attuali soci di Zignago Holding S.p.A. ("**Zignago Holding**"), società che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico su Zignago Vetro S.p.A. ("**Zignago**"). Zignago è quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 21 maggio 2007.

La Convenzione, originariamente stipulata in data 11 luglio 2006 e successivamente modificata in data 19 dicembre 2008, rinnovata in data 11 luglio 2009 e da ultimo automaticamente e tacitamente rinnovata in data 11 luglio 2012, era stata conclusa, tra l'altro, tra FIMIZ S.r.l. ("**FIMIZ**") e i soci di FIMIZ all'atto della stipula ed aveva ad oggetto, tra l'altro, le regole e le norme di condotta che disciplinano i rapporti tra i soci di FIMIZ, nonché le pattuizioni di *corporate governance* di FIMIZ e, per il tramite della stessa, di Zignago Holding (il cui capitale, alla data della prima stipula, risultava interamente detenuto da FIMIZ).

In data 17 dicembre 2009, è stato stipulato l'atto di fusione inversa (la "**Fusione**") in virtù del quale FIMIZ è stata incorporata in Zignago Holding con efficacia a far data dal 31 dicembre 2009, il cui capitale prima della Fusione risultava integralmente detenuto da FIMIZ.

Pertanto, in data 21 dicembre 2009, i soci di FIMIZ hanno sottoscritto una scrittura privata per mezzo della quale le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione relative alla *corporate governance* di FIMIZ dovevano intendersi riferite alla *corporate governance* di Zignago Holding (in virtù della cessazione di FIMIZ per effetto della Fusione), per tutta la durata della Convenzione stessa.

In data 16 dicembre 2014, Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto e Maria Rosaria Marzotto hanno ceduto a Koris Italia S.r.l. ("**Koris**") l'intera partecipazione dalle stesse rispettivamente detenuta nel capitale sociale di Zignago Holding (la "**Cessione**"). Pertanto, le parti della Convenzione hanno sottoscritto in data 13 luglio 2015 una scrittura privata al fine di dare atto che le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione sono da intendersi, in virtù della sopra menzionata cessione, riferite e applicate a Koris. Salvo che per tale effetto

derivante dalla Cessione, la Convenzione resta in vigore e pienamente efficace senza modifica alcuna delle altre previsioni in essa contenute.

1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione, alla data odierna, disciplina i rapporti tra i soci di Zignago Holding (come meglio indicati al paragrafo 2 che segue), i quali convengono di costituire un patto di sindacato avente ad oggetto azioni Zignago Holding al quale ciascuno dei soci di Zignago Holding apporta la propria partecipazione detenuta in Zignago Holding ("**Partecipazione Zignago Holding**") e si impegna ad apportare ogni ulteriore eventuale partecipazione, strumento finanziario partecipativo al capitale, diritti di opzione e diritti di acquisto e/o sottoscrizione di partecipazioni di Zignago Holding eventualmente loro spettanti ovvero di cui i soci di Zignago Holding direttamente e/o indirettamente dovessero in futuro acquisire la titolarità, ovvero anche la disponibilità in via stabile del diritto di voto nelle assemblee dei soci.

Zignago Holding è una società di diritto italiano, con sede in Fossalta di Portogruaro (VE), via Ita Marzotto 8, codice fiscale n. 03781170281 e iscritta al Registro delle Imprese di Venezia.

2. STRUMENTI FINANZIARI SINDACATI E SOGGETTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE

I soggetti aderenti alla Convenzione sono i soci di Zignago Holding, ovvero: GA.MA. S.r.l. Unipersonale ("**GA.MA.**"), MARVIT S.r.l. Unipersonale ("**MARVIT**"), LIBRA S.r.l. ("**LIBRA**"), LUMAR S.r.l. ("**LUMAR**"), Koris (congiuntamente, i "**Soci di Zignago Holding**"), nonché Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto (di seguito, unitamente ai Soci di Zignago Holding, tutti definiti le "**Parti**").

Gli strumenti finanziari di Zignago Holding sindacati dai Soci di Zignago Holding risultano essere i seguenti:

SOCIO	QUOTA ZIGNAGO HOLDING
GA.MA. (1)	19,484%
MARVIT (2)	23,512%
LUMAR (3)	24,569%
LIBRA (4)	23,765%
<u>Koris</u>	8,670%
TOTALE	100,000%

(1) Il capitale sociale di GA.MA. S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 10.383,36 è interamente detenuto da Gaetano Marzotto.

(2) Il capitale sociale di MARVIT S.r.l. Unipersonale pari ad Euro 98.641,92 è interamente detenuto da Stefano Marzotto.

(3) Il capitale sociale di LUMAR S.r.l. pari ad Euro 10.400,00 è detenuto per nominali Euro 10.296,00 da Luca Marzotto e per nominali Euro 104,00 da Nicolò Marzotto.

(4) Il capitale sociale di LIBRA S.r.l. pari ad Euro 11.000,00, è detenuto per nominali Euro 10.890,00 da Nicolò Marzotto e per nominali Euro 110,00 da Luca Marzotto.

(5) Il capitale sociale di Koris Italia S.r.l. pari ad Euro 93.600,00 è detenuto per nominali Euro 31.200,00 da Cristina Marzotto, per nominali Euro 31.200,00 da Margherita Marzotto e per nominali Euro 31.200,00 da Maria Rosaria Marzotto.

3. CONTROLLO DELLA SOCIETÀ QUOTATA IN VIRTÙ DELLA CONVENZIONE

Zignago Holding esercita il controllo diretto su Zignago ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nella Convenzione, nessuna delle Parti esercita singolarmente il controllo su Zignago Holding.

4. CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

(A) Quorum deliberativi delle assemblee di Zignago Holding

L'Assemblea dei soci si riterrà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni relative alle seguenti materie, per le quali sarà necessario il voto favorevole del 75% del capitale rappresentato in assemblea:

- (a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- (b) le operazioni sul capitale in genere;
- (c) fusioni e scissioni;
- (d) le operazioni con parti correlate (in caso di astensione della parte interessata, il calcolo del 75% di cui al presente articolo verrà effettuato escludendo la parte di capitale sociale relativa al socio astenuto);
- (e) l'emissione di titoli di debito;
- (f) lo scioglimento, la liquidazione e la revoca della liquidazione di Zignago Holding;
- (g) la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori;
- (h) il trasferimento di tutte o parte delle partecipazioni detenute da Zignago Holding.

(B) Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding

Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi e cioè fino all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci di Zignago Holding del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sarà composto da 6 (sei) membri e saranno nominati come segue: GA.MA, MARVIT, LUMAR e LIBRA (i "Quattro") avranno ciascuno il diritto di nominare direttamente 1 (un) amministratore e quindi complessivamente 4 (quattro); i Quattro avranno altresì il diritto di nominare congiuntamente un ulteriore amministratore; e Koris avrà il diritto di nominare 1 (un) amministratore.

Sarà richiesto il voto favorevole di almeno 5 (cinque) componenti su 6 (sei) del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di qualsiasi decisione in merito: (i) alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad operazioni sul capitale in genere e a fusioni e scissioni; (ii) al ricorso a fonti di finanziamento esterno di Zignago Holding e alla definizione dei relativi termini e condizioni; (iii) ad operazioni con parti correlate.

In caso di impossibilità del Consiglio di Amministrazione di Zignago Holding di assumere una deliberazione per due riunioni consecutive tenutesi a distanza non inferiore a 10 giorni l'una dall'altra, in merito ad una proposta avente ad oggetto le previsioni di cui ai numeri (i), (ii), e (iii), i Soci di Zignago Holding si danno atto che dette deliberazioni si intenderanno non adottate.

(C) Intrasferibilità delle quote di Zignago Holding

Per un periodo di 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della Convenzione, i Soci di Zignago Holding non potranno trasferire, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente o

indirettamente, la propria Partecipazione Zignago Holding, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto degli altri Soci di Zignago Holding. A parziale deroga di tale norma ciascun Socio di Zignago Holding potrà trasferire la propria Partecipazione Zignago Holding a condizione che il trasferimento abbia ad oggetto la totalità della propria Partecipazione Zignago Holding e sia effettuato in favore di un altro Socio di Zignago Holding.

Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Luca Marzotto e Nicolò Marzotto, per tutta la durata della Convenzione, si impegnano a non trasferire a terzi il Controllo del Socio di Zignago Holding a ciascuno di essi riferibile. In caso di inadempimento degli obblighi di intrasferibilità di cui sopra, il Socio di Zignago Holding inadempiente concede irrevocabilmente agli altri Soci di Zignago Holding il diritto di acquistare *pro-quota* tutta e non meno di tutta la Partecipazione Zignago Holding che lo stesso detiene. Nel caso in cui uno o più Soci di Zignago Holding non intendono acquistare la Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è riconosciuto il diritto di accrescimento in misura proporzionale. Il prezzo della Partecipazione Zignago Holding corrisponderà al valore nominale della medesima.

(D) Diritto di prelazione

Qualora un Socio di Zignago Holding intenda trasferire la titolarità di tutta o parte della propria Partecipazione Zignago Holding, agli altri Soci di Zignago Holding è concesso un diritto di prelazione da esercitarsi secondo le norme previste dalla Convenzione, fatti salvi i trasferimenti effettuati dai Tre Soci in favore di una persona giuridica di cui congiuntamente detengono il Controllo.

(E) Finanziamento Soci

Le Parti si sono obbligate ad effettuare finanziamenti soci in favore di Zignago Holding, secondo quanto precisato nella Convenzione. Zignago Holding corrisponderà ai Soci di Zignago Holding, in proporzione alle Partecipazioni Zignago Holding da ciascuno possedute, a partire dall'anno 2007 e così per ciascun anno con decorrenza dal 1 giugno al 31 maggio un rimborso annuo di parte dei finanziamenti soci in essere e così sino al totale rimborso di detti finanziamenti.

(F) Rimedi per la violazione di obblighi sostanziali

La Convenzione prevede delle clausole penali nel caso di violazione di obbligazioni considerate sostanziali.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione è entrata in vigore alla data dell'11 luglio 2006 ed aveva originariamente durata di tre anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza, la Convenzione prevede il rinnovo automatico per 3 (tre) anni, ad eccezione del caso in cui anche soltanto una delle Parti che vi abbia ancora interesse si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione scritta alle altre Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del suddetto termine.

La Convenzione è stata rinnovata a far data dall'11 luglio 2009 per un ulteriore periodo di tre anni e, nuovamente, a far data dall'11 luglio 2012 per un ulteriore periodo di tre anni. Da ultimo, la Convenzione è stata rinnovata a far data dall'11 luglio 2015 per un ulteriore periodo di tre anni.

6. DEPOSITO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione e la successiva scrittura privata, di cui in premessa, sono state depositate entro il termine previsto dall'art.122, comma 1, lettera c), del Testo Unico, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Venezia.

7. NATURA DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 122, comma 5, lett. b) e lett. c), del Testo Unico.

Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nella Convenzione ai soli fini della pubblicazione prevista dall'art. 122, comma 1, lett. b), del Testo Unico.

Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale della Convenzione come comunicato e depositato ai sensi dall'art. 122, comma 1, lett. a) e lett. c), del Testo Unico.

La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da GA.MA. S.r.l. Unipersonale, MARVIT S.r.l. Unipersonale, LIBRA S.r.l., LUMAR S.r.l., Koris Italia S.r.l., Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto e Luca Marzotto.

15 luglio 2015